



CITTÀ DI CASTELLEONE

Provincia di Cremona

REGOLAMENTO PER L'USO DELLA SALA "LE BARCHESSE" PRESSO PALAZZO BRUNENGI VIA ROMA 67

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. _____ in data _____



CITTÀ DI CASTELLEONE

Provincia di Cremona

Art. 1 :

1. Il presente regolamento disciplina l'uso della sala “Le barchesse” da parte di Enti, Associazioni e privati.

Art. 2 :

1. La sala può ospitare prevalentemente le seguenti manifestazioni: convegni, conferenze, dibattiti, che siano compatibili con la struttura e viene concessa in uso agli enti o associazioni (enti, partiti o raggruppamenti di partiti politici) che non perseguano fini di lucro, e che la utilizzino per gli scopi precedentemente indicati.

2. La sala può essere concessa anche a privati per riunioni od incontri che siano compatibili con la struttura.

3. La sala potrà essere allestita anche come sala mostre. In questo caso i soggetti utilizzatori si dovranno, di norma, fare carico dell'allestimento della struttura:

4. Le attività ospitate dovranno essere sempre aperte al pubblico.

5. Le attività istituzionali e le manifestazioni ufficiali del Comune hanno la priorità su tutte le altre richieste ed iniziative.

Art. 3 :

1. Fermo restando la priorità per tutte le iniziative ufficiali del Comune, in caso di domande concorrenti è stabilito, per gli interventi, il seguente ordine in base al quale saranno soddisfatte le richieste:

1 °. Enti / Associazioni di Castelleone;

2° . Privati di Castelleone;

3° . Enti / Associazioni non di Castelleone;

4° . Privati non di Castelleone.

2. Qualora nel corso dell'istruttoria di una domanda, venisse presentata un'ulteriore domanda per l'utilizzo della predetta sala per la stessa data, il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria applicherà l'ordine di priorità sopra indicato.

3. L'ordine cronologico di presentazione delle domande sarà utilizzato come criterio sussidiario.



CITTÀ DI CASTELLEONE

Provincia di Cremona

Art. 4 :

1. Le domande di utilizzo della sala, redatte su apposito modulo predisposto dal Comune, devono essere indirizzate al Sindaco e presentate all'Ufficio protocollo, almeno dodici giorni prima della data prevista per lo svolgimento dell'attività;
2. In casi motivati da particolari esigenze organizzative esse devono essere presentate almeno cinque giorni prima;
3. L'istruttoria dell'istanza è di competenza dell'Ufficio di Segreteria al quale spetta di mantenere i necessari contatti con l'Ufficio Tecnico comunale per l'approntamento della struttura e la tenuta di un apposito registro per l'annotazione delle domande che saranno soddisfatte, fatte salve, le priorità delle iniziative promosse dall'Amministrazione comunale;
4. La concessione della sala a terzi è rilasciata dal Responsabile del servizio di Segreteria o da un altro preposto all'ufficio, dopo aver acquisito il parere da parte della Giunta Comunale, che potrà, di norma, anche valutare la compatibilità dell'utilizzo richiesto con la struttura in argomento. Il Responsabile del servizio si assicura, mediante l'Ufficio tecnico comunale, della funzionalità della sala per i giorni nei quali la stessa è data in uso a terzi;
5. La concessione, limitata al solo uso della sala, è indipendente da altre eventuali autorizzazioni connesse alla natura delle manifestazioni che il concessionario dovrà, di sua iniziativa, richiedere ed ottenere dai competenti uffici;
6. Per l'uso della struttura come sala conferenze, le chiavi potranno essere ritirate presso gli uffici comunali nella giornata della manifestazione o il giorno precedente e dovranno essere riconsegnate il giorno lavorativo immediatamente successivo alla manifestazione.
7. Per l'uso della struttura come sala mostre, le chiavi potranno essere ritirate presso gli uffici comunali, al massimo, tre giorni prima dell'inizio della manifestazione (per consentire l'allestimento) e dovranno essere riconsegnate, al massimo, tre giorni dopo il termine della manifestazione (per consentire di smontare l'esposizione), tale periodo deve essere compreso nel conteggio della tariffa da versare.
8. Dalla consegna delle chiavi, fino alla loro restituzione, i concessionari sono responsabili del buon stato di conservazione dei locali concessi in uso, degli arredi e dei materiali in essi posti.
9. In ogni momento, durante l'uso della sala, dovrà essere garantito l'accesso per possibili controlli o accertamenti.



CITTÀ DI CASTELLEONE

Provincia di Cremona

10. Agli Enti, Associazioni o privati che non osserveranno il presente Regolamento non sarà più concesso l'uso della sala.

Art. 5 :

1. L'eventuale diniego della concessione, adeguatamente motivato, deve essere comunicato per iscritto al soggetto interessato;
2. tale diniego è formulato dal Responsabile del servizio di Segreteria o altro funzionario preposto all'ufficio, sulla scorta anche del parere espresso dalla Giunta Comunale.

Art. 6 :

1. Le tariffe, per la concessione della sala di cui al presente regolamento, sono determinate con apposito provvedimento.
2. Agli Enti e alle Associazioni di Castelleone, non aventi scopo di lucro e il cui operato (secondo il giudizio della Giunta Comunale) sia di particolare rilevanza sociale, sarà praticato uno sconto del 50% della tariffa per la concessione della sala .
3. Per periodi di utilizzo superiori a 7 giorni, può essere applicato uno sconto del 50% sulle tariffe di utilizzo per i giorni a partire dall'ottavo.

Art. 7 :

1. La tariffa si applica alla singola manifestazione anche se essa non comprende l'uso per l'intera giornata. Qualora la manifestazione durasse più di un giorno, la tariffa si applica tante volte quante sono le giornate di utilizzo;
2. Qualora si renda necessario l'utilizzo della sala per eventuali allestimenti, smantellamenti e/o prove, il concessionario deve corrispondere il conseguente maggior costo secondo le relative tariffe in vigore.

Art. 8 :

1. La concessione è subordinata al pagamento della tariffa. Il concessionario si assume, per iscritto, la responsabilità per eventuali danni causati alla struttura.

Piazza Comune, 3 - 26012 Castelleone - CR – cod. fiscale 83001230198 – Partita IVA 00298510199

Tel. 0374/3561 -Fax 356300 - Pagina n° 4

www.comune.castelleone.cr.it - info@comune.castelleone.cr.it



CITTÀ DI CASTELLEONE

Provincia di Cremona

Art. 9 :

1. Qualora il concessionario, per qualsiasi motivo, rinunci all'utilizzo della sala concessagli, dovrà corrispondere all'Amministrazione comunale, a titolo di indennizzo, una penale come di seguito specificato:

- entro 30 gg dalla data della manifestazione 5% della tariffa
- entro 10 gg dalla data della manifestazione 30% della tariffa
- entro 2 gg dalla data della manifestazione 50% della tariffa

2. Il Comune si riserva la facoltà di revocare eventuali concessioni in caso di forza maggiore ed in relazione all'eventuale convocazione di comizi elettorali.

Art. 10 :

1. Il Comune provvede alle pulizie ed a fornire le necessarie istruzioni per l'uso delle strutture fisse in dotazione alla sala o all'atrio.

2. Sono a carico del concessionario le prestazioni relative alle esigenze specifiche delle singole manifestazioni.

Art. 11 :

1. Le attrezzature necessarie alla realizzazione di particolari manifestazioni devono essere conformi alla normativa vigente.

2. L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità per eventuali inadempimenti al presente articolo.

Art. 12 :

1. Eventuali danni arrecati alla sala a seguito di negligente utilizzo, devono essere risarciti al Comune di Castelleone.

2. L'ammontare del risarcimento viene determinato a seguito di perizia effettuata dagli uffici competenti.



CITTÀ DI CASTELLEONE

Provincia di Cremona

Art. 13 :

1. E' fatto divieto assoluto manomettere o disattivare gli impianti delle eventuali luci di emergenza come è pure vietato piantare chiodi o altro e utilizzare nastri adesivi sui muri o sulle parti lignee del locale.
2. E' proibito ingombrare con espositori o strutture varie, anche se facilmente asportabili, i vani di accesso alla struttura. Le uscite di emergenza devono in ogni caso essere tenute sempre libere.
3. Non sarà più concessa la sala di cui al presente regolamento a chi ne farà un uso improprio o diverso rispetto a quello per il quale è stata concessa.
4. Il Comune di Castelleone non si assume alcuna responsabilità in merito al contenuto e alla natura delle opere e dei materiali esposti, così come delle manifestazioni e dei convegni organizzati da terzi nella sala di cui al presente regolamento.